

## NORMATIVA

Il diritto d'autore è uno degli istituti giuridici più antichi: già nel diritto romano è presente la distinzione tra il prodotto dell'ingegno (*corpus mysticum*) e il supporto (*corpus mechanicum*). Nei tempi moderni la prima volta che si parla di diritti relativi alla proprietà intellettuale è nella Convenzione di Berna nel 1865, il cui ultimo aggiornamento risale al 1971.

Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica come "particolare espressione del lavoro intellettuale" (Titolo IX, Libro V) e, a livello internazionale, è stato incluso nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 27, secondo comma), approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU).

Il Parlamento italiano, nel tempo, ha sottoposto a profonda revisione la disciplina relativa al diritto d'autore fino a giungere all'emanazione della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la quale, con successive modifiche e integrazioni, tuttora disciplina la materia.

La Carta sui diritti fondamentali della Comunità Europea, adottata il 7 dicembre 2000 a Nizza e successivamente modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, ha introdotto definitivamente il concetto di proprietà intellettuale. La necessità di ampliare la base soggettiva e oggettiva della tutela del diritto d'autore e di introdurre il più ampio concetto di proprietà intellettuale è avvenuta anche grazie ai trattati elaborati in sede OMPI e in sede UNESCO e agli accordi TRIPS, in vigore per l'Organizzazione mondiale del Commercio. In maniera analoga sono stati inseriti nella tutela della proprietà intellettuale i diritti connessi.

Particolarmente rilevante è da considerare inoltre l'apporto comunitario al settore sia perché assicura l'armonizzazione delle legislazioni dei paesi membri, sia perché concorre ad eliminare le barriere che limitando la libera circolazione delle opere ostacolano un sistema economico basato sul principio della libera concorrenza.

In Italia è in atto lo studio per l'aggiornamento della normativa, conseguente anche alle sfide imposte dalla società dell'informazione, in radicale evoluzione a seguito dell'avvento delle nuove tecnologie.

Tale adeguamento tiene presente il diritto di accesso alla cultura e lo coniuga in maniera bilanciata con il diritto della proprietà intellettuale, così come anche ribadito dall'Unione Europea.

## PROMOZIONE

Il Servizio II promuove la conoscenza della proprietà intellettuale; cura la diffusione e sedimentazione della cultura della tutela delle opere creative; favorisce la disseminazione di buone pratiche; incrementa la fruizione di studi e strumenti di settore; elabora materiali didattici; interagisce con istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della formazione; organizza giornate informative, seminari, corsi di formazione dedicati al tema; monitorizza la produzione normativa italiana, comunitaria e internazionale, pubblicazioni, iniziative, eventi e news; cura l'aggiornamento costante del sito web: [www.librari.beniculturali.it](http://www.librari.beniculturali.it).

Il Servizio Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore, in coerenza con gli indirizzi di e-government definiti dalle recenti direttive ministeriali, persegue il miglioramento continuo delle prestazioni offerte al pubblico e individua tra i propri obiettivi primari il pieno raggiungimento di standard di qualità e l'elaborazione della carta dei servizi.

Con il D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007 così come notificato dal D.P.R. del 2 luglio 2009 di riorganizzazione del MiBACT le competenze in materia di diritto d'autore sono state incardinate nella Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e in particolare riguardano:

- tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge n. 633/41 ed adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse;
- pubblicazione *on-line* del periodico "Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore";
- attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- segreteria del Comitato consultivo permanente per il Diritto d'Autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato;
- rapporti con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare "Mario Schisa";
- raccordo con le attività di contrasto alla pirateria e lotta alla contraffazione;
- studio e predisposizione di provvedimenti normativi, anche in attuazione delle direttive comunitarie;
- rapporti con Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri;

Direttore del Servizio : D.ssa Angela Benintende  
tel. 06.44869927/30 - fax. 06.44869948/50  
[dirittoautore@beniculturali.it](mailto:dirittoautore@beniculturali.it) ; [ccpda@beniculturali.it](mailto:ccpda@beniculturali.it)  
[www.librari.beniculturali.it](http://www.librari.beniculturali.it)

c/o Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio, 105 - ROMA

MiBACT



Direzione Generale  
Biblioteche e Istituti  
Culturali

## PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DIRITTO D'AUTORE

REGISTRO PUBBLICO GENERALE  
delle opere protette dalla legge sul  
Diritto d'Autore  
(art. 103 L. 633/41)

VIGILANZA sulla S.I.A.E.

ANTIPIRATERIA

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE  
per il Diritto d'Autore

NORMATIVA

PROMOZIONE

## REGISTRO PUBBLICO GENERALE delle Opere Protette

Il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, la cui tenuta è curata dal Servizio II, sostanzia ad un sistema di pubblicità nel quale la registrazione delle opere soggette al deposito ai sensi della legge sul diritto d'autore (art. 105, legge 22 aprile 1941, n. 633) fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel Registro sono ritenuti, fino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite (art. 103). Il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, istituito ai sensi dell'art. 103 della legge n. 633/1941, oltre ad assolvere, in via principale, una funzione di pubblicità - notizia, quale strumento atto a garantire certezza giuridica - sotto il profilo probatorio - circa la titolarità dei diritti d'autore, l'esistenza e la pubblicazione di un'opera, svolge altresì una funzione costitutiva dei diritti nel caso del deposito dei progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, disciplinati dall'art. 99 della legge n. 633/1941. La tenuta del Registro Pubblico è riconducibile alla categoria dei pubblici servizi e quindi implica un'attività di ricevimento del pubblico (sportello). Infatti devono essere depositate opere a stampa, di scultura, di pittura, delle arti del disegno, delle incisioni e delle arti figurative similari, di disegni e delle opere dell'architettura, musicali o di pubblico spettacolo, d'ingegneria, dei disegni e modelli industriali, nonché le domande di cessione dei diritti per la realizzazione cinematografica dei soggetti o delle opere letterarie. Effettuata la registrazione sul Pubblico Registro è rilasciato un certificato attestante il numero d'ordine assegnato all'opera, al progetto o all'atto. Il Servizio II provvede all'inserimento degli elementi informativi annotati nel Registro Pubblico Generale delle opere protette, da un lato nel *Bollettino del Servizio per il Diritto d'autore e diritti connessi* disponibile sul sito [www.librari.beniculturali.it](http://www.librari.beniculturali.it), dall'altro nella banca dati informatica appositamente costituita.

## VIGILANZA sulla S.I.A.E.

In base a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio di Ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza, la vigilanza sulla Società degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

La S.I.A.E. è un ente pubblico economico a base associativa che, ai sensi dell'articolo 1, 2, lettera a) del suo Statuto "esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radio diffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate".

La S.I.A.E., d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, promuove studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso le reti telematiche.

## ANTIPIRATERIA

Il Servizio II svolge: analisi e documentazione sull'andamento del fenomeno della pirateria; studi sull'adeguamento ed aggiornamento della normativa in materia di diritto d'autore sia in ambito nazionale che comunitario; mantiene rapporti con le Forze dell'ordine e con altri soggetti istituzionali preposti alla tutela del diritto d'autore, nonché con associazioni ed organismi privati di settore; attività di supporto tecnico agli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico; studio e programmazione di campagne di sensibilizzazione ai problemi di tutela del diritto d'autore e della creazione letteraria, artistica e scientifica; organizzazione di eventi e manifestazioni legati alla protezione ed alla valorizzazione della proprietà intellettuale.

## COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE per il Diritto d'Autore

Il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore è un organo collegiale, il cui funzionamento è disciplinato dagli artt. 190-195 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e che provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore, fornendo pareri nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge, oppure, laddove vengano richiesti dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Al Comitato sono stati altresì attribuiti nuovi compiti in materia di conciliazione, secondo quanto precisato all'articolo 71-*quinquies*, comma 4 della legge sul diritto di autore, in tema di eccezioni e limitazioni.

Nell'ambito del Comitato è possibile istituire Commissioni Speciali per lo studio di particolari questioni attinenti alle materie di sua competenza ovvero per esperire il tentativo di conciliazione.

Oltre alla produzione di numerosi pareri su diverse problematiche (*ex multis* dal diritto di panorama all'equo compenso ex artt. 73 e 73-*bis* legge sul diritto di autore), sono state anche istituite Commissioni speciali e gruppi di lavoro che hanno approfondito ed individuato gli ambiti di intervento più urgenti per adeguare la normativa sul diritto di autore al rinnovato ambiente tecnologico; studiato le tematiche relative alla copia privata; affrontato e risolto le problematiche sottese al decreto di attuazione dell'art. 71-*bis* della legge n. 633/1941 disciplinante il diritto di riproduzione riconosciuto ai portatori di handicap; analizzato una possibile revisione del Regolamento di esecuzione della legge n. 633/1941.

Le attività svolte dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore rappresentano dunque un essenziale strumento di approfondimento e di valutazione realizzate con l'apporto di molteplici professionalità tecniche e giuridiche su temi di grande rilievo sociale ed economico attinenti al diritto d'autore e ai diritti ad esso connessi.